

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **D'ERRICO, SELLITTI, PICARDO, MACCARRONE, CASSESE, VERONESI, CATALDO, ROVERE e CASSINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GIUGNO 1964

Disposizioni sul collocamento a riposo degli ufficiali sanitari, medici condotti e veterinari condotti

ONOREVOLI SENATORI. — La recente, definitiva approvazione e la conseguente promulgazione della legge 10 maggio 1964, n. 336, concernente la modifica delle norme regolanti lo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali, hanno riproposto all'attenzione della pubblica opinione e, conseguentemente, degli organi parlamentari il problema relativo al collocamento a riposo degli ufficiali sanitari, dei medici condotti e dei veterinari condotti, già sottoposto durante la trascorsa legislatura all'esame del Parlamento.

Infatti, la necessità di prorogare al 70° anno di età il limite massimo per il collocamento a riposo di detti sanitari formò oggetto di apposita iniziativa degli onorevoli Ceravolo-Marconi durante la passata legislatura, iniziativa che riportò perfino la approvazione di questa Camera, mentre non fu approvata dalla Camera dei deputati a causa dell'intervenuto scioglimento del Parlamento, alla sua normale scadenza.

Vari sono i motivi che giustificano il presente disegno di legge che costituisce un atto di equità verso una benemerita categoria le

cui particolari condizioni di lavoro postulano necessariamente l'elevamento del limite di età per il collocamento a riposo.

Va, infatti, tenuto presente che a causa della lunga sospensione dei concorsi creata dalla guerra, numerosi sanitari in questione, attualmente in servizio, sono stati immessi in carriera con notevole ritardo e, quindi, non potranno raggiungere il massimo del trattamento di quiescenza quando, a norma delle vigenti disposizioni, compiuti 65 anni di età, dovranno essere collocati a riposo.

Soltanto negli anni 1951-52 si poterono considerare completamente normalizzati i concorsi per posti di ufficiali sanitari, medici condotti e veterinari condotti, per cui va rilevato che la lunga lacuna prodottasi nel normale svolgimento degli esami di concorso ha notevolmente danneggiato la categoria che attende da anni una riparazione.

Aggiungasi che la necessità di presentarsi ai concorsi con un vasto bagaglio di cultura ed esperienza professionale induce gli aspiranti a sottoporsi alle prove di esame a parecchi anni di distanza dal conseguimento

della laurea, per cui la carriera di questi sanitari ha inizio in età alquanto avanzata e tale da non consentire il raggiungimento entro il 65° anno di età dei 40 anni di servizio, necessari ad ottenere il massimo della pensione.

Analogo provvedimento il Parlamento ritenne di dovere adottare a favore dei sanitari in questione, immessi in carriera prima dell'entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265, i quali, in virtù della legge del 24 luglio 1954, n. 596, vengono trattenuti in servizio fino al 70° anno di età. Ciò comporta già allo stato una diversità di trattamento fra dipendenti appartenenti alla stessa categoria.

D'altronde non poche Amministrazioni comunali, specialmente nelle grandi città, prevedono nei propri regolamenti organici la facoltà del mantenimento in servizio fino al 70° anno di età per i propri dipendenti appartenenti alle categorie di che trattasi.

Le Amministrazioni comunali minori non hanno operato in questi sensi, di guisa che i sanitari che dipendono da queste subiscono un trattamento meno favorevole, che non giova all'affermazione di quel principio di equità che invece deve presiedere alla determinazione dei diritti e dei doveri di pubblici dipendenti che svolgono medesime mansioni.

Il trattamento di quiescenza di cui godono i sanitari dipendenti da Enti pubblici è notoriamente insufficiente anche quando si sia completato il numero degli anni stabilito per il conseguimento del massimo della pensione.

Ovviamente, esso è addirittura irrisorio quando il sanitario, collocato prematuramente a riposo, non può essere ammesso al beneficio del massimo della pensione.

Infine, va pure sottolineato che il corso della vita umana risulta notevolmente protratto sia per i benefici effetti arrecati alla salute degli individui dal progresso scientifico sia ancora per il miglioramento delle condizioni ambientali che rendono meno gravose le attività professionali.

Ne deriva che quel limite di età che una volta poteva apparire invalicabile per una proficua prestazione oggi può essere facilmente superato senza alcun detrimento per gli interessi della pubblica Amministrazione.

Infine, come innanzi accennato, si è recentemente maturato un evento che ha conferito alla presente iniziativa addirittura il carattere dell'inderogabile necessità, poichè l'approvazione e la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della legge 10 maggio 1964, n. 336, che ha stabilito il trattenimento in servizio fino al 70° anno di età per i primari ospedalieri attualmente in attività di servizio, ha reso più attuali le analoghe istanze dei sanitari in argomento, rimaste a lungo insoddisfatte, anche a cagione della sperequazione già esistente in materia rispetto ad altre categorie precedentemente ammesse a tale beneficio quali quelle dei Magistrati e dei docenti universitari.

Pertanto, si è predisposto il seguente disegno di legge con il quale si stabilisce che i sanitari in argomento, entrati in carriera fino al 31 dicembre 1952, in deroga agli articoli 47 e 76 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sono trattenuti in servizio fino al 70° anno di età, sempre che non abbiano compiuto 40 anni di servizio, estendendo il beneficio anche nei confronti di quanti siano stati momentaneamente trattenuti in servizio oltre il 65° anno e che abbiano pendenti ricorsi contro i provvedimenti di collocamento a riposo.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

In deroga alle disposizioni di cui al primo comma degli articoli 47 e 76 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, gli ufficiali sanitari, i sanitari condotti ed i veterinari condotti, entrati in carriera fino al 31 dicembre 1952, sono collocati a riposo quando, oltre i 65 anni di età, abbiano compiuto anche 40 anni di servizio utile agli effetti della pensione, salvo in ogni caso il collocamento a riposo al compimento del 70° anno di età, o per motivi di invalidità riconosciuti di ufficio, qualunque sia la durata del servizio prestato.

Art. 2.

Sono parimenti trattenuti in servizio fino al 70° anno di età quando non abbiano compiuto 40 anni di servizio utile agli effetti della pensione i predetti sanitari che siano scaduti per superamento del 65° anno di età e che siano ancora in servizio.

Art. 3.

Sono richiamati in servizio e trattenuti fino al 70° anno di età, quando non abbiano compiuto 40 anni di servizio utile agli effetti della pensione, i sanitari di cui innanzi che, collocati a riposo per avere raggiunto il 65° anno di età, abbiano pendenti ricorsi presentati in sede giurisdizionale contro il provvedimento di collocamento a riposo.